



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Andrea Ausili	Presidente
Giulia Maria Lignani	Giudice
Simona Di Maria	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2013 promossa da:

(tutti in proprio e quali eredi di _____), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Illuminati e dall'Avv. _____ come da procura in atti (da ultimo allegata al ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 12.12.2018), elettivamente domiciliati presso in secondo difensore, in _____

attori

contro

(in qualità di erede di _____) e in qualità di erede di _____ quest'ultimo già costituitosi come erede di _____), rappresentato e difeso dall'Avv. _____, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di riassunzione depositata telematicamente il 12.03.2019 elettivamente domiciliato presso il difensore in _____

e _____ (entrambi quali erede di _____) e quale erede di _____ rappresentati e difesi dall'avv. _____, giusta _____



Sentenza n. 974/2023 pubbl. il 20/06/2023

procura alle liti allegata alla comparsa di riassunzione depositata telematicamente il 27.02.2019, RG n. /2013
elettivamente domiciliati presso il difensore in Renert n. /2023 del 20/06/2023

e (entrambi in qualità di eredi di
e in qualità di eredi di , quest'ultimo già costituitosi
come erede di - CONTUMACI

, quale erede di - CONTUMACE

convenuti

e nei confronti di

in proprio e quale erede di , rappresentato e
difeso dall'Avv. Fabrizio Illuminati e dall'Avv. come da procura allegata alla
comparsa di costituzione depositata telematicamente il 01.03.2023, elettivamente domiciliato presso in
secondo difensore, in

e (in proprio e quali eredi di
) - CONTUMACI

litisconsorti in riassunzione

CONCLUSIONI

e
insistono per l'accoglimento delle richieste di CTU medico legale e
grafologica formulate con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata in data
10.01.2014 e riproposte con l'atto di riassunzione notificato in data 21-24.01.2019. In subordine
concludono come segue: *Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, IN VIA
PRELIMINARE: - dichiarare che si è formato il giudicato sulle seguenti statuizioni della sentenza del
Tribunale di Roma n. 26544 del 31.07.2000: "DICHIARA l'annullamento del contratto di rendita
vitalizia rogato dal notaio in data 08/07/1992 rep. ; DICHIARA
l'annullamento del testamento pubblico della ricevuto dal notaio
in data 11/08/1992, rep. ", conseguentemente dichiarare che è precluso nel presente
giudizio il riesame delle questioni ivi definite; NEL MERITO: in denegata ipotesi non venga accolta
l'eccezione di giudicato, sentir accogliere le domande che di seguito si trascrivono, previa ammissione
di tutte le prove richieste in via istruttoria: a) accertare e dichiarare la sussistenza degli elementi
costitutivi di cui all'art. 643 c.p., dichiarando per l'effetto la nullità assoluta del testamento*

Pag. 2 di 21



sottoscritto dalla Sig.ra , in data 11.08.1992 a Gualdo Tadino (PG), nonché la nullità assoluta del contratto di cessione e vitalizio stipulato dalla medesima con le Sig.re e in data 08.07.1992; b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento apparentemente sottoscritto, in data 11.08.1992 a Gualdo Tadino (PG), dalla defunta , a causa del dolo finalizzato alla coartazione di volontà e posto in essere, approfittando delle condizioni di salute fisica e psichica della testatrice, dalle Sig.re e ; c) in subordine accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del predetto testamento in data 11.08.1992 apparentemente firmato dalla Sig.ra trovandosi quest'ultima in accertato e provato stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. e quindi priva della capacità di testare di cui all'art. 591 n. 3. ed ultimo comma c.c.; d) in relazione alle richieste di cui alle lettere "a", "b" e "c" delle presenti conclusioni, una volta accertata l'incapacità naturale della testatrice e quindi il dolo delle Sig.re e , o accertato il dolo o la captazione di quest'ultime nei confronti della testatrice, emettersi pronuncia costitutiva di indegnità a succedere delle Sig.re e ex art. 463 n. 4 c.c.; e) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di cessione e vitalizio stipulato in data 08.07.1992 nell'Ospedale di Gualdo Tadino tra le Sig.re e per mancanza dell'elemento essenziale del contratto stesso, e cioè l'alea; f) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del predetto contratto di cessione e vitalizio stipulato in data 08.07.1992 fra le e perché concluso dalla vitaliziata in stato di incapacità naturale ex artt. 428 c.c. e 1418 c.c.; g) respingere le domande riconvenzionali ex adverso proposte in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione e con vittoria di spese e competenze di lite.

e a) respingere tutte le domande proposte dagli attori; b) in accoglimento alle domande riconvenzionali, dichiarare che i beni ereditari per cui è causa sono stati acquistati in proprietà per usucapione dai convenuti per la quota di $\frac{1}{2}$ e , ed , in comune tra loro, per la restante quota di $\frac{1}{2}$; ordinare la cancellazione della trascrizione di tutte le domande giudiziali proposte dagli attori, trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona e di Perugia; ordinare la trascrizione della sentenza relativamente al capo relativo alla usucapione dei convenuti; c) condannare gli attori in solido alla refusione delle spese giudiziali in favore dei convenuti.



statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Roma, Sezione IV Bis, n. 26544 del 28.8.2000 e
che pertanto resta precluso l'esame delle questioni ivi definite. Con vittoria di spese e competenze di
lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

indice

1. Le vicende pregresse
 - 1.1 Il procedimento n. /92 R.G. Tribunale di Perugia - sentenza n. 817/2002 del 04.05.2002
 - 1.2 Il giudizio di appello n. /2002 R.G. Corte di appello di Perugia – sentenza n. 60/2008 del 21.02.2008
 - 1.3 Il procedimento riassunto n. /2008 r.g. Tribunale di Perugia – ordinanza di estinzione del 10.03.2009
 - 1.4 Il procedimento di appello n. /2009 r.g. Corte d'appello di Perugia – sentenza n. 482/2012 del 28.11.2012 confermata da Corte di Cassazione con ordinanza n. 18279 del 05.07.2017.
2. L'attuale procedimento riassunto n. /2013 r.g. Tribunale di Perugia
 - 2.1 Ricorso in riassunzione
 - 2.2. Comparsa di costituzione
 - 2.3 Trattazione della causa
 - 2.4 La costituzione di e la fase decisionale
3. Oggetto del giudizio
4. Questioni pregiudiziali
 - 4.1 Sull'interesse e legittimazione ad agire degli attori quanto alle domande (a) di invalidità del testamento (b) di invalidità del vitalizio.
 - 4.2 Sul difetto di legittimazione passiva di eredi di rispetto a tutte le domande
5. L'eccezione di giudicato svolta dagli attori e la sua contestazione da parte dei convenuti.
 - 5.1 La statuizione della sentenza n. 26544/2000 del tribunale di Roma
 - 5.2 Il giudicato sostanziale e natura dell'eccezione
 - 5.3 Regime dell'eccezione
 - 5.4 Limiti soggettivi del giudicato
 - 5.5 Non tardività e fondatezza dell'eccezione di giudicato
 - 5.6 Estensione oggettiva del giudicato
6. La domanda (d) di indegnità a succedere delle originarie convenute e
7. La domanda riconvenzionale di usucapione.
8. Precisazione
9. Spese



1. Le vicende pregresse

Stante la complessità delle vicende processuali, occorre preliminarmente operare una ricostruzione storica delle stesse.

1.1 Il procedimento n. /92 R.G. Tribunale di Perugia - sentenza n. 817/2002 del 04.05.2002

Con atto di citazione notificato il 09.11.1992,

e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, esponendo quanto segue.

Tutti gli attori sono parenti di , marito di , il quale alla sua morte aveva lasciato alla moglie numerose proprietà immobiliari site nella regione Marche. Con tre testamenti redatti tra il 1978 e il 1991 aveva disposto in loro favore - oltre che di altri soggetti - degli immobili ubicati nelle Marche, assegnandoli a titolo di legato, mentre aveva lasciato ai propri parenti gli immobili siti in Umbria. In particolare aveva redatto: il testamento segreto del 20.11.1978; il testamento pubblico per atto del notaio del 21.11.1981; il testamento pubblico per atto del notaio del 21.02.1991.

Oltre a tali disposizioni testamentarie, aveva compiuto altri atti *inter vivos* dispositivi del proprio patrimonio tra il 1987 e il 1992, in particolare: con atto pubblico del 09.04.1987 aveva costituito una società semplice con la nipote e con il figlio di costei , conferendovi l'azienda agricola, ricevuta in successione dal marito, costituita da terreno con sovrastanti edifici e impianti; in data 08.07.1992, all'età di anni e mentre si trovava in ospedale, aveva sottoscritto un atto di cessione e vitalizio con e di , attribuendo loro la nuda proprietà di quasi tutti i beni immobili siti nelle Marche contro il vitalizio di 50 milioni annui.

Infine, aveva redatto un quarto testamento sempre mentre era in ospedale, vale a dire il testamento pubblico del 11.08.1992 con cui ha revocato taluni dei legati disposti in favore degli attori con i precedenti testamenti (del 1978, del 1981 e del 1991) e ha istituito eredi universali e riducendo i legati solo ad alcuni immobili nelle Marche in favore dei soli

e Il tutto in contrasto con la volontà che la stessa aveva sempre manifestato in vita che era quella di lasciare i beni immobili pervenutigli dal marito (quelli nelle Marche) ai parenti di questi, e gli altri (quelli in Umbria) al proprio ramo parentale.

In data .1992 è deceduta all'età di anni, dopo un ricovero ospedaliero durante il quale versava in gravissime condizioni che l'avevano privata della capacità di intendere e di volere.



Anche sul presupposto che gli atti dispositivi non fossero riconducibili ad una effettiva e consapevole volontà della defunta, ma piuttosto il frutto di una fraudolenta condotta delle sue prossime parenti beneficiarie di quelle disposizioni, gli attori hanno chiesto dichiararsi:

- a) la nullità del testamento del 11.08.1992 per circonvenzione di incapace commessa dalle convenute e ; o l'annullamento per dolo determinante (captazione) o per incapacità naturale della testatrice;
- b) la nullità della cessione con vitalizio per assenza di alea, o l'annullamento per incapacità naturale della disponente;
- c) l'indegnità di e nominate eredi universali e comunque eredi legittime, a succedere ad .
- d) la nullità del contratto costitutivo della società semplice e di conferimento, deducendone la simulazione.

e } si sono costituite in giudizio e hanno resistito alle domande; è rimasto invece contumace.

Con sentenza n. 817/2002, depositata il 4.5.2002, il Tribunale di Perugia ha rigettato tutte le domande, con condanna al pagamento delle spese di lite.

1.2 Il giudizio di appello n. /2002 R.G. Corte di appello di Perugia – sentenza n. 60/2008 del 21.02.2008

Avverso tale sentenza tre dei quattro originari attori rimasti soccombenti (vale a dire e) hanno proposto impugnazione, citando in giudizio gli originari convenuti oltre che l'originaria attrice , non appellante.

Si sono costituite e mentre sono rimasti contumaci , già contumace in primo grado, e

Con sentenza n. 60/2008 depositata in data 21.02.2008 la Corte d'appello di Perugia, compensate le spese di lite:

- in relazione alle domande (a) di nullità/annullamento del testamento pubblico del 1992 e (b) di nullità/annullamento dell'atto di cessione e vitalizio (e quindi anche in relazione alla (c) domanda di indegnità che gli appellanti avevano indicato come conseguente alle altre) ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di: e perché anch'essi beneficiati dai pregressi testamenti e, invece, non beneficiati dal testamento del 1992, nonché lesi



dalla cessione e vitalizio del 1992; ha rimesso per tali domande la causa davanti al giudice di primo grado; RG n. /2013
Repert. n. /2023 del 20/06/2023

- ha confermato il rigetto in rito della domanda (d) di dichiarazione di inefficacia, per simulazione relativa, del contratto di costituzione di società e di conferimento in essa dell'azienda, domanda per la quale il contraddittorio era perfetto, seppur correggendo la motivazione della sentenza impugnata.

1.3 Il procedimento riassunto n. /2008 r.g. Tribunale di Perugia – ordinanza di estinzione del 10.03.2009

Il giudizio è stato quindi riassunto da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted], originaria convenuta nel pregresso procedimento di 1° grado; [redacted]; [redacted] e [redacted], tutti in qualità di eredi dell'originaria convenuta [redacted]; [redacted] in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori [redacted] e [redacted] tutti in qualità di eredi di [redacted], anch'egli originario convenuto contumace; [redacted] e [redacted] quali litisconsorti necessari per le domande (a) e (b), come statuito dalla Corte d'Appello.

Con ordinanza del 10.3.2009 il Tribunale di Perugia ha dichiarato l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nei confronti di [redacted] e [redacted] nelle more deceduta.

1.4 Il procedimento di appello n. /2009 r.g. Corte d'appello di Perugia – sentenza n. 482/2012 del 28.11.2012 confermata da Corte di Cassazione con ordinanza n. 18279 del 05.07.2017.

Avverso l'ordinanza di estinzione hanno proposto appello [redacted] e [redacted], convenendo in giudizio: [redacted] e [redacted] (quali eredi di [redacted]); gli stessi [redacted] oltre che [redacted], quali litisconsorti necessari in quanto legatari o co-legatari nei pregressi testamenti; [redacted] e [redacted] (quali eredi di [redacted]); [redacted] e [redacted] (quali eredi di [redacted]).

I citati in riassunzione si sono costituiti ad eccezione di: [redacted] e [redacted], tutti dichiarati contumaci.

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: [redacted]
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: [redacted]
Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]



Con sentenza n. 482/2012 depositata il 28.11.2012 la Corte d'appello di Perugia, in accoglimento dell'appello, ha riformato l'ordinanza di estinzione, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.

La sentenza d'appello è stata confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 18279/17 depositata il 05.07.2017.

2. L'attuale procedimento riassunto n. /2013 r.g. Tribunale di Perugia

2.1 Ricorso in riassunzione

Il giudizio è stato nuovamente riassunto da:

in proprio e quali eredi di (deceduto il 2012); i quali hanno provveduto a notificare gli atti di riassunzione a: e quali eredi di e tutti in qualità di eredi di in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori e tutti in qualità di eredi di

In particolare gli attori in riassunzione, riproponendo le domande (a) di invalidità del testamento del 1992 e (b) di invalidità della cessione e vitalizio del 1992, hanno riferito che sulle stesse si è formato il giudicato con la pronuncia della sentenza della corte di cassazione n. 2525/2010 che ha confermato le pronunce di merito (sentenza n. 1168/2005 della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la sentenza n. 26544/2000 del Tribunale di Roma) che hanno dichiarato invalidi sia l'atto di cessione e vitalizio del 08.07.1992 che il testamento del 11.08.1992.

2.2. Comparsa di costituzione

Si sono costituiti e

i quali, in via preliminare:

(A) hanno eccepito il difetto di interesse ad agire degli attori, i quali anche in ipotesi di accoglimento delle domande impugnatorie del testamento, non potrebbero divenire eredi di non essendo né eredi legittimi, né eredi testamentari in forza dei precedenti testamenti;

(B) hanno altresì contestato l'efficacia di giudicato della pronuncia del Tribunale di Roma, perché e non erano stati parte in quel giudizio e dunque non potevano invocare la definitività dell'accertamento;

Nel merito:

(C) hanno contestato lo stato di incapacità naturale della defunta e hanno negato di averla circuita o tratta in inganno;



(D) quanto all'atto di cessione e vitalizio, hanno dedotto che si è trattato di un negozio misto con donazione, tanto è vero che è stato rogato alla presenza di testimoni, sicché non può rilevare la mancanza dell'alea.

In via riconvenzionale hanno proposto domanda di usucapione dei beni ereditari (come indicati alle pagine 41-67 della citazione del 1992 dei allegando di averli ininterrottamente posseduti dal 31.08.1992, data del decesso di , acquisendo così il diritto a titolo originario a partire dal 2012. In via subordinata hanno posto l'usucapione a fondamento di un'eccezione atta ad ottenere il rigetto delle avverse domande per difetto di interesse.

Hanno concluso per il rigetto delle domande attoree e la cancellazione della trascrizione delle stesse.

Tutti gli altri convenuti sono rimasti contumaci.

2.3 Trattazione della causa

La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e all'udienza del 15.05.2014 il giudizio è stato interrotto per il dichiarato decesso di e quindi riassunto da e con comparsa debitamente notificata il 25.06.2014.

Dopo numeri rinvii su istanza delle parti che tentavano un componimento bonario della lite, l'istruttoria è proseguita con l'assunzione delle prove orali.

Il giudizio è stato nuovamente interrotto all'udienza del 11.10.2018 per il dichiarato decesso di ed è stato riassunto su ricorso di e in esito al quale si sono costituiti e (comparsa del 27.02.2019) e (comparsa del 12.03.2019) e tutti gli eredi di diversi da , sono stati dichiarati contumaci.

In esito all'istruttoria le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative per un accordo transattivo e, pendente anche la mediazione volontaria, è stata ripetutamente rinviata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

2.4 La costituzione di e la fase decisionale

Nelle more si è costituito (il giudizio era stato riassunto anche nei suoi confronti e, tuttavia, era rimasto contumace come in precedenza) con comparsa depositata il 01.03.2023 e anche lui ha sollevato eccezione di giudicato in qualità di parte anche nel giudizio romano. I convenuti hanno contestato la tardività dell'eccezione.

L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 07.03.2023, quando il difensore di ha rappresentato di aver rinunciato al mandato difensivo, senza tuttavia la nomina di



3. Oggetto del giudizio

In seguito alla sentenza n. 817/2002 del Tribunale di Perugia (confermata dalla sentenza n. 60/2008 della Corte d'Appello) il presente giudizio pende esclusivamente in relazione alle domande attoree di:

- a) nullità del testamento del 11.08.1992 di [redacted] per circonvenzione di incapace commessa dalle convenute [redacted] e [redacted] o annullamento per dolo determinante o per incapacità naturale della testatrice;
- b) nullità della cessione con vitalizio del 07.07.1992 per assenza di alea, o annullamento per incapacità naturale della defunta [redacted];
- c) indegnità di [redacted] e [redacted] a succedere ad [redacted].

Invece, sulla domanda di simulazione dell'atto del 09.04.1987 di costituzione della società semplice insieme a [redacted] e al figlio di costei [redacted], e del contestuale atto di conferimento dell'azienda a detta società, si è formato il giudicato a seguito della sentenza di rigetto n. 817/2002, per cui è estranea al presente processo.

Oggetto del giudizio è altresì la domanda riconvenzionale di usucapione.

4. Questioni pregiudiziali

4.1 Sull'interesse e legittimazione ad agire degli attori quanto alle domande (a) di invalidità del testamento (b) di invalidità del vitalizio.

Come già correttamente esposto nella parte motiva della sentenza n. 60/2008 della Corte d'Appello di Perugia, l'eccezione sollevata in questi termini dai convenuti (si rimanda al § 2.2. A), è infondata.

Infatti, in forza degli artt. 1421, 624 e 591 c.c. l'impugnazione del testamento per i dedotti motivi può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, vale a dire da chiunque possa vantare un diritto in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione.

Nel caso in esame, seppure è vero che gli originari attori, e così gli attori in riassunzione che di alcuni di quelli sono eredi, in caso di accoglimento dell'impugnazione non sarebbero chiamati alla successione universale della defunta né in forza di testamento né per legge (sono infatti tutti parenti del coniuge premorto della signora [redacted], nondimeno la rimozione del testamento del 1992 comporterebbe anche l'inefficacia della revoca dei testamenti precedenti – da ritenere implicitamente ivi contenuta - con il quale erano stati disposti i legati in favore degli attori originari.

Più in dettaglio il testamento del 1991 attribuiva: a [redacted] e [redacted] (originari attori) nonché ai loro genitori [redacted] (anch'egli attore originario) e [redacted].



(nei cui confronti è stato successivamente integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria) la nuda proprietà (ai primi, figli) e l'usufrutto (ai secondi, genitori) sulla metà indivisa del palazzo di Jesi; a (originaria attrice) e ai suoi figli e (nei cui confronti è stato successivamente integrato il contraddittorio quali litisconsorti necessari per gli stessi motivi) rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà sull'altra metà indivisa del palazzo di Jesi.

Tali legati sono da ritenersi implicitamente revocati dal testamento del 1992 dal momento che quest'ultimo appare regolare in modo diverso e completo la successione e non ha attribuito alcun legato a e , mentre ha attribuito a e (da intendersi come tant'è che è indicata come nipote *ex sorore* del marito defunto) legati diversi e ritenuti dagli attori meno convenienti (a ciascuno metà del palazzo di Montecarrato e la piena proprietà sui terreni di Montecarrato al primo e sui terreni di Serra dei Conti alla seconda).

In sintesi, con il testamento del 1992 la *de cuius* ha disposto a titolo di legato solo di pochi immobili, rispetto a quelli oggetto dei legati precedenti, e a favore di solo due dei parenti del marito, anziché di tutti quelli già legatari nei precedenti testamenti, mentre ha nominato eredi le sue due nipoti così disponendo di pressoché tutto il suo patrimonio in maniera divergente da quanto fatto in precedenza, esprimendo pertanto una volontà sostitutiva.

Dall'accoglimento della domanda di invalidità del testamento del 1992 deriverebbe, quindi, l'attribuzione a titolo di legato, sulla base del testamento del 1991, di beni che alla morte della *de cuius* erano ancora presenti nel suo patrimonio.

Si deve pertanto confermare la legittimazione e l'interesse ad agire degli odierni attori quanto alla domanda (a) di nullità/annullamento del testamento del 1992, domanda rispetto alla quale hanno interesse e sono legittimati a contraddire solo coloro che vi sono indicati come eredi "generalisti" cioè universali: e (e per loro gli eredi).

La legittimazione degli attori si estende all'impugnazione anche di quella parte del testamento nella quale sono state nominate eredi universali e e non solo a quella parte in cui sono stati revocati i pregressi legati, dato che la devoluzione in favore delle nominate eredi riguarderebbe proprio, per coincidenza, i legati istituiti con i testamenti precedenti. Per questa ragione gli attori sono legittimati ad impugnare il testamento del 1992 nella sua globalità, dal momento che vi hanno interesse aspirando ad una pronuncia il cui effetto sarebbe anche di ripristinare l'efficacia delle disposizioni pregresse rese in loro favore.



Analoghi argomenti consentono di affermare la legittimazione e l'interesse anche alla proposizione della domanda (b) di nullità/annullamento dell'atto di cessione e vitalizio, visto che ha avuto ad oggetto gli stessi beni già oggetto dei legati precedenti.

4.2 Sul difetto di legittimazione passiva di [redacted] e [redacted] eredi di [redacted] rispetto a tutte le domande

In forza di quanto rilevato in ordine al giudicato formatosi sulla domanda di simulazione, gli eredi di [redacted] (vale a dire i signori [redacted], [redacted] e [redacted]) sono privi di legittimazione passiva in questo giudizio, dal momento che le domande ancora pendenti hanno ad oggetto rapporti giuridici ai quali loro, per come allegati dalle parti attrici, sono estranei. Erano infatti legittimati passivi solo della domanda (d) riguardante il conferimento nella società semplice che non è più oggetto di causa.

Ne deriva il rigetto in rito delle domande degli attori in riassunzione lì dove svolte nei confronti di [redacted] e [redacted] quali eredi di [redacted]

5. L'eccezione di giudicato svolta dagli attori e la sua contestazione da parte dei convenuti.

Le parti attrici sostengono che sulla invalidità del testamento per incapacità naturale della testatrice e sulla nullità dell'atto di cessione con vitalizio si sia formato il giudicato in forza della definitività della sentenza del Tribunale di Roma che ha accolto le domande di invalidità di entrambi gli atti dispositivi in esito al giudizio a cui hanno preso parte i convenuti

I convenuti, invece, contestano l'efficacia di giudicato essendosi svolto quel giudizio *inter alios* dal momento che i soggetti che vorrebbero avvalersi di tale giudicato (i signori [redacted] e la signora [redacted]) non ne sono stati parti.


L'esame di questa eccezione rende necessario ricostruire il processo svoltosi a Roma e approfondire il tema dei limiti soggettivi del giudicato e della legittimazione a contestarne l'efficacia.

5.1 La statuizione della sentenza n. 26544/2000 del tribunale di Roma

Si legge nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma divenuta definitiva: - *DICHIARA l'annullamento del contratto di rendita vitalizia rogato dal notaio [redacted] di [redacted] in data 08/07/1992, rep. [redacted] - DICHIARA l'annullamento del testamento pubblico della Sig.ra [redacted] ricevuto dal notaio [redacted] di [redacted] in data 11/08/1992, rep. [redacted]*

Il giudizio innanzi al tribunale di Roma vedeva come parti attrici [redacted] e [redacted] (rimasti contumaci nel presente giudizio fino alla loro tardiva costituzione) e, come convenuti, [redacted] e [redacted] (i cui eredi sono tutti parti del presente giudizio); si è concluso con sentenza n. 26544 del 28.08.2000 (doc. 21 fasc. attori RG [redacted] 1992 Tribunale di Perugia).

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: [redacted]
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: [redacted]



Il giudizio di secondo grado, a seguito delle successioni *mortis causa* nel frattempo intervenute, vedeva
 come appellanti e i successori di

RG n. /2013
 Repert. n. /2023 del 20/06/2023

, e , e come appellati e
 ; si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1168 del
 15.03.2005 (doc. 10 fasc. attori RG /02 Corte d'Appello di Perugia).

Infine, il giudizio in cassazione vedeva come ricorrenti e
 e come controricorrenti e ; si è concluso con
 ordinanza 12525/10 del 21.05.2010 (doc. 6 R.G. /09 Corte d'Appello di Perugia).

Ripercorrendo le varie successioni universali che hanno interessato le parti in causa dal 1992 ad oggi, si
 evince che ad essere rimasti estrani a quel giudizio sono gli attori

e che intendono tuttavia avvalersi di quella
 pronuncia resa contro i convenuti ed a favore di e parti di questo
 giudizio anche quali successori dell'originaria attrice.

5.2 Il giudicato sostanziale e natura dell'eccezione

In diritto si osserva che, come affermato da chiarissima dottrina, la funzione propria dell'attività di
 cognizione emerge come funzione di accertamento e più precisamente ha la funzione di determinare la
 certezza sull'esistenza o la non esistenza di un diritto, il che implica l'accertamento dei fatti costitutivi.
 La certezza, per essere tale, non può essere esclusiva di un singolo, ma deve essere obiettiva, ossia fatta
 propria dall'ordinamento e tale da permettere che la regola possa essere imposta all'osservanza di tutti.
 Siccome è una certezza che non nasce già obiettiva, perché si forma inizialmente come il
 convincimento di uno o più soggetti, l'ordinamento predispone un meccanismo perché l'esito della
 cognizione del giudice – frutto del suo convincimento formatosi nel processo – possa "obiettivarsi",
 cioè divenire certezza fatta propria dall'ordinamento, in modo che la regola, così divenuta certa, possa
 imporsi all'osservanza di tutti. Tale meccanismo si concreta nei mezzi di impugnazione finalizzati alla
 contestazione della pronuncia. Quando cessa ogni effettiva possibilità di contestazione, la regola
 enunciata nella pronuncia si impone all'osservanza e "fa stato". Il "fare stato" significa investire di sé il
 diritto sostanziale, rendendolo definitivamente conforme a quello che è stato l'accertamento divenuto
 incontrovertibile.

Il giudicato "sostanziale", infatti, consiste nell'indiscutibilità dell'esistenza di una «concreta volontà di
 legge», accertata nella sentenza, la quale riconosca o disconosca ad una delle parti in lite un
 determinato "bene della vita", oggetto della domanda giudiziale: ciò rende del tutto naturale la
 vocazione del giudicato a spiegare i propri effetti *ultra iudicium*, sul piano "sostanziale", poiché il
 riconoscimento o il diniego di quel "bene" è destinato a valere come tale «fuori del processo».



Ovviamente il presupposto tecnico del giudicato sostanziale, come sopra inteso, è l'esistenza di un giudicato formale che, da un punto di vista giuridico-politico, è lo strumento di attuazione processuale della c.d. funzione pratica del giudicato.

Quanto chiarito consente innanzitutto di qualificare l'eccezione di giudicato, per come svolta dagli attori (almeno i signori e che non furono parti del processo romano), come eccezione sostanziale e non di rito (diversamente dall'eccezione di giudicato formale).

Infatti la sentenza che definisce il giudizio ritenendo fondata l'eccezione di giudicato, almeno quando è opposto un giudicato "esterno" cioè formatosi in altro giudizio diverso da quello in cui è sollevata l'eccezione, non ha contenuto meramente processuale, cioè di inammissibilità o di improponibilità della domanda, bensì è una pronuncia di merito (il principio è risalente: Cass. 3221/1980; Cass. 3176/1974; Cass. 810/1965).

Questo perché il legislatore codicistico del 1942, diversamente dal precedente, all'art. 2909 c.c. non ha inteso il giudicato solo come mera preclusione di natura processuale che impedisce (in rito appunto) ad un secondo giudice di conoscere della stessa domanda (a ciò è dedicato invece l'art. 324 c.p.c.), ma come effetto che la sentenza produce fuori dal processo e nel diritto sostanziale.

In altri termini, con l'eccezione sollevata gli attori non chiedono che il giudice si astenga dal pronunciarsi nel merito delle domande di invalidità (a) e (b), ma che dichiari nel merito tali invalidità, in alternativa ai motivi già dedotti (incapacità naturale, captazione, circonvenzione di incapace, difetto di causa), per un ulteriore motivo consistente nell'incontrovertibile accertamento contenuto in altra pronuncia divenuta definitiva e che è diventata la fonte della regola concreta del rapporto.

5.3 Regime dell'eccezione

Deve infine osservarsi che quella di giudicato è un'eccezione in senso improprio dal momento che *financo nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.* (Cass. 12754/2022).

5.4 Limiti soggettivi del giudicato

Qualificata l'eccezione come di merito ed escluso ogni profilo di tardività, deve aggiungersi ancora in termini generali che la sentenza definitiva "vale rispetto a tutti, ma come sentenza tra le parti" nel senso



che, almeno linea di principio, non può pregiudicare altri soggetti che furono estranei alla lite, sicché solo in questo senso deve intendersi l'espressione "la sentenza produce effetti solo tra le parti".

Questa limitazione dell'efficacia soggettiva del giudicato alle sole parti è meramente tendenziale perché la sentenza in realtà produce effetti diretti o riflessi anche verso soggetti che sono rimasti estranei al processo.

In particolare l'art. 2909 c.c. sintetizza la disciplina della "cosa giudicata sostanziale" ed i suoi limiti soggettivi disponendo che *l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.*

La citata disposizione indica innanzitutto "le parti" quali naturali destinatari di tale incontrovertibilità, e questo è ovvio. Non si tratta tuttavia delle parti in senso processuale (vale a dire gli autori e i destinatari degli atti del processo), ma delle parti in senso sostanziale (vale a dire i titolari del rapporto giuridico oggetto della cognizione, anche nel caso in cui siano stati sostituiti processualmente in forza di una legittimazione straordinaria *ex art. 81 c.p.c.*).

L'ordinamento però offre molti esempi di estensione degli effetti del giudicato nei confronti di soggetti che non sono state "parti", neppure in senso sostanziale. È il tema dei limiti soggettivi del giudicato che è strettamente connesso a quello della tutela di coloro che non sono stati parti, né sostanziali né processuali, nel giudizio conclusosi in via definitiva.

Il modo in cui l'ordinamento ha fissato tali limiti esprime il punto di equilibrio fra: da un lato, l'esigenza di certezza che per essere tale deve tendere ad essere assoluta e quindi vincolante *erga omnes*; dall'altro, l'esigenza di tutelare i terzi rimasti estranei al processo (in forza del principio del contraddittorio e delle garanzie di inviolabilità del diritto di difesa nel giusto processo), aspirazione a cui è funzionale viceversa la relativizzazione di quella certezza. Tendenzialmente il secondo interesse prevale sul primo.

Venendo ai casi in cui il giudicato produce effetti sostanziali, anche se pregiudizievoli, nella sfera di coloro che non furono parti, il primo è certamente quello degli "eredi ed aventi causa" indicati nella citata disposizione codicistica che si riferisce a coloro che sono subentrati nel diritto/rapporto dopo la formazione del giudicato (al caso della successione in corso di causa è dedicata altra norma, stavolta del codice di rito, cioè l'art. 111 c.p.c.), con la precisazione che – tendenzialmente – tra gli "aventi causa" rientrano solo coloro che sono divenuti titolari di un diritto a titolo derivativo.

Ma ci sono casi in cui il giudicato si estende anche a soggetti che non sono né eredi, né aventi causa, che sono appunto "terzi" nei cui confronti si estende l'effetto di quell'accertamento nonostante sia per loro pregiudizievole.



In primo luogo, è il caso delle pronunce su determinati tipi di rapporti, soprattutto quelli di stato, o le pronunce dichiarative della falsità di un documento, le quali hanno effetti in un certo senso *erga omnes*.

In secondo luogo è il caso di più soggetti legittimati (o co-legittimati) ad esercitare un'azione che, tuttavia, può essere esercitata una sola volta, come nel caso dell'impugnazione della delibera assembleare (art. 2377 c.c.) o nel caso di sentenza di nullità del brevetto. Si tratta per lo più di diritti potestativi concorrenti.

In terzo luogo è il caso dei soggetti il cui diritto si trova, rispetto a quello oggetto di giudicato, in un rapporto di cd. pregiudizialità-dipendenza, sicché l'estensione consegue normalmente, come per la posizione del sub-conduttore rispetto a quella del conduttore (vds. Cass. 5411/2019 e 21240/2018 a proposito dell'estensione, o meglio dell'effetto riflesso, del giudicato ad una situazione "dipendente" a quella oggetto della pronuncia, anche se coinvolgente un terzo).

In sintesi, può affermarsi che fermo il tendenziale principio secondo cui il giudicato non produce effetti sfavorevoli per coloro che non sono stati parti, eredi o aventi causa, ci sono casi in cui «la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento» fa sì che il giudicato abbia a determinare «effetti a carattere solo apparentemente universale», configurando ipotesi di giudicato con autorità ed efficacia *erga omnes*. Sono casi in cui il giudicato tende a fare stato verso tutti, ma non verso tutti indistintamente, ma solo verso quelli il cui comportamento è in qualche modo investito dalla regola concreta enunciata nel provvedimento definitivo.

Al di fuori di questi casi eccezionali di estensione degli effetti della sentenza ai quali il terzo non può opporsi, si contrappongono quelli di non estensione, che ovviamente il terzo può far valere contro chi pretende che sussista l'estensione perché è tendenzialmente impedito che un giudicato formatosi *inter alios* possa produrre effetti vincolanti in pregiudizio dei terzi titolari di autonomi diritti (od anche, come si sostiene, dei litisconsorti necessari pretermessi) i quali - per essere stati estranei al processo in cui quel giudicato si forma, non avendovi assunto la veste di parte in senso processuale - non abbiano avuto in tale sede alcuna possibilità effettiva di influire e di incidere *ex ante* sulla sua formazione, con l'esercizio degli stessi mezzi processuali di azione e difesa, garantiti alle parti vincolate. A garantire questi terzi, altrimenti, non potrebbe mai dirsi costituzionalmente adeguata la sola possibilità del rimedio *ex post* (opposizione di terzo ordinaria).

Da quanto sin qui osservato emerge chiaramente come ad essere legittimati a contestare gli effetti del giudicato sono solo i soggetti che sono rimasti effettivamente terzi rispetto al processo quando sono titolari di diritti che sarebbero pregiudicati da quegli effetti.

Viceversa, le parti che hanno contribuito alla formazione del giudicato devono accettarlo così com'è, «nel bene e nel male», servendosene in utilibus o subendolo in damnosis, senza poterlo più contestare.



anche in rapporti giuridici diversi da quello irrettrabilmente accertato e in contenziosi pendenti con soggetti diversi da quelli che sono stati parti del pregresso contenzioso.

5.5 Non tardività e fondatezza dell'eccezione di giudicato

In via preliminare, sulla base di quanto scritto sul regime di rilevabilità dell'eccezione (§ 5.3), si osserva che quella svolta per la prima volta da (che non è un terzo intervenuto, ma parte originaria rimasta contumace) costituitosi solo a ridosso della conclusione del processo, non è tardiva, né può contestarsi il suo interesse ad eccepire, dal momento che è stato parte del presente giudizio (oltre che di quello romano) fin da quando è stato riassunto nei suoi confronti a seguito del decesso della madre.

Nel merito, sulla base di quanto chiarito in diritto, è agevole concludere che nessuna delle parti che sono tali in questo giudizio e che sono state anche parti del giudizio conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal tribunale di Roma (e così i successori delle parti stesse) può sottrarsi alla statuizione che vi è contenuta anche se a loro pregiudizievole. Ciò vale quindi: per

e , che hanno preso parte ad entrambi i giudizi quali eredi per (e i suoi eredi che sono parti in questo giudizio, cioè e); per (e i suoi eredi che sono parti in questo giudizio, cioè e).

Possono invece avvantaggiarsi di quel giudicato, e quindi eccepirlo, coloro che – pur non essendo stati parti in quel giudizio – vantano diritti che non sono lesi da quella pronuncia, ma anzi chiedono lo stesso “bene della vita” su cui quella pronuncia ha statuito, vale a dire: (e per lui i

suoi eredi), nonché e e (siccome erede di). A maggior ragione questo vale per e che sono stati attori nel giudizio di Roma.

Del resto gli stessi convenuti, che pure hanno ampiamente argomentato per contrastare l'eccezione di giudicato, hanno addotto a sostegno pronunce di legittimità che, tutte indistintamente, trattano del “terzo” e solo rispetto al “terzo” limitano l'efficacia del giudicato, giammai rispetto alle “parti”. I “terzi”, fra i quali possono includersi anche i litisconsorti necessari pretermessi (certamente gli attori in riassunzione), non possono essere “pregiudicati” dalla pronuncia *inter alios* e pertanto possono svolgere opposizione di terzo.

Ma dove tali litisconsorti necessari (che lo siano solo processualmente o anche sostanzialmente non fa differenza) invece non si ritengano pregiudicati, come è nel caso in esame, ben possono opporre alle parti dell'altro giudizio il contenuto definitivo della statuizione.



A nulla rileva che i signori intendessero con le domande svolte innanzi al Tribunale di Roma recuperare l'efficacia delle disposizioni testamentarie precedenti rese in loro favore e non, invece, quelle rese in favore degli odierni attori tutti. Infatti l'invalidità ha travolto l'intero testamento e l'intero negozio di vitalizio, con l'effetto di recuperare per intero i pregressi lasciti testamentari, inclusi quelli di cui erano beneficiari soggetti diversi dai (e della loro madre defunta

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dai convenuti, in questo giudizio gli attori non hanno azionato i loro diritti ereditari (l'esistenza dei pregressi legati testamentari rileva solo ai fini del loro interesse ad agire), ma hanno chiesto dichiararsi l'invalidità dei successivi atti dispositivi negli stessi termini e per le stesse ragioni esposte dagli attori del giudizio romano. Non hanno quindi azionato alcun diritto autonomo o diverso da quello degli attori nel giudizio romano, ma hanno svolto domande di invalidità aventi la stessa *causa petendi* e lo stesso *petitum*, ragione per cui le osservazioni svolte dai convenuti circa il rapporto di autonomia e di non dipendenza fra quelle e queste domande, non sono corrette.

Ne deriva che il contenuto decisorio di quella sentenza ha informato di sé il rapporto sostanziale su cui ha statuito, pertanto le domande (a) e (b) devono essere accolte nel merito, nei limiti e per come sono state già decise in quella sentenza che ha dettato la regola concreta valevole per i due negozi che ne sono oggetto, testamento del 1992 e cessione con vitalizio del 1992.

5.6 Estensione oggettiva del giudicato

Si osserva che in ordine al contratto di cessione e rendita vitalizia la sentenza del Tribunale di Roma n. 26544/2000 ha accolto la domanda di "nullità", sebbene nel dispositivo vi sia scritto "dichiara l'annullamento".

In diritto si osserva infatti che, al fine di individuare l'esatto contenuto oggettivo del giudicato, non è rilevante la collocazione topografica della pronuncia del giudice nel "dispositivo" oppure nella "motivazione" della sentenza, ma piuttosto importa l'effettività della statuizione decisoria, e cioè occorre che il "punto" controverso sia stato realmente «oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini». In altri termini, il contenuto decisorio della sentenza è rappresentato, ai fini dell'estensione oggettiva del giudicato, non soltanto dalle statuizioni espresse nel dispositivo, ma anche, ove occorra, dalle "affermazioni" e dagli "accertamenti" presenti nella motivazione, ferma restando l'irrilevanza dei meri obiter dicta, eccedenti le necessità logico-giuridiche della decisione (Cass. 2874/1998; Cass. 9775/1997; Cass. 4686/1997; Cass. 1481/1997; Cass. 8865/1994)

Il dispositivo della sentenza in questione, dunque, deve leggersi ed interpretarsi sia alla luce della domanda attorea che, soprattutto, alla luce dei passaggi motivazionali che lo sorreggono.



Ebbene, in apertura della motivazione si legge “*per quanto concerne la domanda di nullità [N.D.R. non di “annullamento”] del contratto...*”; le sentenze di legittimità richiamate nel prosieguo a sostegno della decisione (Cass. 1516/1997 e Cass. 4025/1995) sanciscono la “nullità” [non l’“annullamento”] del contratto di vitalizio per il caso di mancanza di alea; la motivazione prosegue affermando “*non v’è dubbio che il contratto in esame debba essere dichiarato nullo [N.D.R. non “annullato”] in ossequio ai ricordati e consolidati insegnamenti della Giurisprudenza, per assoluta e radicale mancanza del requisito essenziale dell’alea*”.

Ne deriva che deve dichiararsi in questa sede la nullità della cessione con vitalizio del 08.07.1992 stipulato con atto pubblico del notaio di per difetto della causa, in quanto su tale nullità si è formato il giudicato.

La domanda di annullamento per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428 c.c., logicamente svolta in via alternativa se non subordinata, resta assorbita dal giudicato formatosi sul più grave vizio della nullità.

Altrettanto vale per la domanda, questa sì di annullamento e non di nullità, del testamento per incapacità naturale ai sensi dell’art. 591 n. 3 c.c. che deve essere accolta dichiarando il già avvenuto “*annullamento del testamento pubblico della Sig.ra ricevuto dal notaio di in data 11/08/1992, rep. 48*” come statuito dalla sentenza costituiva n. 26544/2000 del tribunale di Roma.

Non può accogliersi invece la domanda di nullità del testamento (per i diversi motivi prospettati: circonvenzione di incapace e dolo) perché già avanzata nel giudizio romano e in quella sede a rigettata, dal momento che è stata accolta la domanda subordinata di annullamento per incapacità naturale.

6. La domanda (d) di indegnità a succedere delle originarie convenute

La domanda è da rigettarsi.

A prescindere dalla dubbia legittimazione ed interesse degli attori ad avanzare tale domanda (Cass. 6747/2018, Cass. 6859/1993) dal momento che il giudicato romano ha accolto la domanda di annullamento per incapacità naturale così rigettando quella di nullità per circonvenzione di incapace e/o dolo determinante, deve ritenersi definitivamente accertato che le due originarie convenute non avevano posto in essere alcuna condotta fraudolenta nei confronti della testatrice, il che esclude che ricorra il dedotto fatto costitutivo dell’indegnità.

7. La domanda riconvenzionale di usucapione.

Come esposto, i convenuti in via riconvenzionale hanno proposto domanda di usucapione dei beni che erano stati assegnati agli attori originari a titolo di legato con i precedenti testamenti.



Si osserva che il presente giudizio costituisce prosecuzione di quello originariamente iscritto al ruolo dell'intestato Tribunale con n. R.G. '1992 e di quello che ne era la prosecuzione iscritto al n. 5308/2008.

Il fatto che la domanda riconvenzionale di usucapione sia stata svolta per la prima volta con la memoria di costituzione in questo giudizio dalle originarie parti convenute (o loro eredi), non rende di per sé la domanda inammissibile per intervenuta preclusione, se si tiene conto che queste hanno allegato che solo successivamente è maturato il possesso utile, possesso che è iniziato con l'apertura della successione nel 1992 e che, quindi, non era ancora ventennale prima di questo processo.

Tuttavia la domanda è da rigettarsi nel merito per la più liquida ragione che, dal momento che fin dal 1992 gli attori avevano instaurato il giudizio contestando la successione testamentaria e quindi rivendicando la spettanza di quegli immobili a titolo di legato, quel possesso non si è protratto per un tempo utile all'usucapione dal momento il suo decorso è stato ripetutamente interrotto dagli atti introduttivi dei vari giudizi (ex artt. 1165 e 2043 c.c.) ed è rimasto sospeso durante la pendenza degli stessi (ex artt. 1165 e 2945 c.c.). Proprio la pendenza di tale lungo contenzioso dimostra come non si sia trattato di un possesso pacifico, ma fortemente contestato e contro la volontà di coloro che, di contro, si ritengono titolari del diritto corrispondente a quel possesso.

D'altro canto gli attori hanno documentato la pendenza di un contenzioso presso il Tribunale di Ancona, pendente fra i convenuti e alcuni solo degli odierni attori (e), nel quale si controverte dell'usucapione degli stessi immobili a parti inverse, il che rende ancora più evidente la non pacificità del possesso allegato (all. 4, 5 fascicolo attori).

Si aggiunga che i convenuti non possono nemmeno avvantaggiarsi del possesso che dei beni aveva la *de cuius* (possesso esercitato su beni pacificamente suoi) per unirlo al loro (possesso esercitato su beni che gli attori affermano non essere dei convenuti), dal momento che è quello dei convenuti ad essere contestato fin dal 1992, avendo gli attori negato l'esistenza di un valido titolo di quel possesso e quindi la sua legittimità.

8. Precisazione

Onde prevenire eventuali errori materiali, nei quali sono incorse anche le parti nei loro scritti difensivi a causa delle plurime successioni *mortis causa* intervenute nel corso del trentennale contenzioso e dell'ampiezza delle parentele dei due rami familiari, si precisa, così da usare un riferimento omnicomprensivo, che la presente pronuncia è resa nei confronti delle parti originarie (

versus

e

), delle

parti necessarie nei cui confronti è stato integrato a suo tempo il contraddittorio (



e) nonché dei loro eredi e degli eredi di questi

ultimi.

9. Spese

La reciproca soccombenza oltre che l'impegno profuso da tutte le parti - incluse quelle rimasti contumaci - nell'addivenire ad una soluzione conciliativa, fallita ragionevolmente a causa della complessità dei passaggi successori di cui doveva ripristinarsi la continuità anche ai fini della pubblicità nei registri immobiliari, giustifica la compensazione delle spese fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta in rito, per difetto di legittimazione passiva, le domande attoree svolte nei confronti di
e quali eredi di
- rigetta la domanda attorea di indegnità a succedere
- rigetta la domanda attorea di nullità del testamento pubblico della Sig.ra ricevuto dal notaio di in data 11/08/1992, rep. 48

in accoglimento delle altre domande attoree:

- dichiara la nullità del contratto di cessione con rendita vitalizia rogato dal notaio di in data 08/07/1992 rep. 4227, per difetto di causa nei termini e per i motivi di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 26544/2000 passata in giudicato
- annulla il testamento il testamento pubblico della Sig.ra ricevuto dal notaio di in data 11/08/1992, rep. 48 per incapacità naturale nei termini e per i motivi di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 26544/2000 passata in giudicato
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione e le domande di cancellazione delle trascrizioni
- compensa le spese

Perugia, in esito alla camera di Consiglio del 19.06.2023

La Giudice Relatrice

Simona Di Maria

Il Presidente

Andrea Ausili

